



COPIA

COMUNE DI ROCCABIANCA
PROVINCIA DI PARMA

DELIBERAZIONE N. 9
DEL 31.03.2017
Codice Ente 34030

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta di 1° convocazione i componenti il Consiglio Comunale, presieduto dal **Dott. Marco Antonioli**, nella sua qualità di **Sindaco - Presidente**.

Al momento della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

ANTONIOLI MARCO <small>Sindaco Presidente</small>	Presente	CAPELLI ANITA	Assente
MAGNI ANDREA	Presente	PELAGATTI MICHELA	Presente
SICORELLO MARIACLAUDIA	Presente	CARRARA PAOLA	Presente
MANGHI MATTEO	Presente	COCCHI DANIELA	Presente
GATTARA ALESSANDRO	Presente		
SERAFINI MICHELANGELO	Assente		
BINI ALBERTO	Presente		
MARANI GIANPAOLO	Presente		
IEZZA ROSSANA	Assente		

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il **Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco - Presidente introduce l'argomento ed illustra al Consesso il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto. Comunica che tutte le tariffe comunali sono rimaste invariate laddove le tariffe per i rifiuti scaturiscono dalle decisioni deliberate da Atersir.

A questo punto, il Sindaco elenca le agevolazioni e riduzioni contemplate nel regolamento, a fronte di una riduzione del fondo operato dalla Regione per i Comuni virtuosi e che per il Comune di Roccabianca si è di fatto dimezzato.

Interviene **il Vicesindaco Gattara** il quale, in merito al fondo, precisa che sono aumentati, notevolmente, soprattutto nel Ferrarese, i Comuni virtuosi che, dall'anno scorso, hanno promosso la raccolta differenziata. Tutto ciò ha determinato la riduzione degli incentivi, nonostante la Provincia di Parma rimanga tra le più virtuose.

Interviene **il Consigliere Marani** il quale chiede se, nel prossimo futuro, alla luce dell'entrata in vigore del reddito di solidarietà all'interno dell'Isee, che però non contempla la tariffa dei rifiuti, il Comune intenda prevedere una modifica in tal senso o se le persone, che rientrano nelle fasce deboli, dovranno pagare pienamente i tributi.

Interviene **il Sindaco** il quale precisa che è un provvedimento che la Regione sta valutando, ma non crea una corsia preferenziale dal punto di vista tributario.

In ogni caso occorrerà verificare, eventualmente, come recepirlo nei singoli regolamenti locali.

Il Sindaco chiarisce che la Regione destinerà delle risorse per sostenere la povertà ma trattasi di cosa diversa da eventuali norme regolamentari afferenti i tributi.

Infine, precisa che nel momento in cui gli Enti sono obbligati ad accantonare delle risorse per fronteggiare il mancato gettito per gli insoluti, di fatto si è già intervenuto a favore delle fasce che non riescono a pagare.

Interviene **il Consigliere Cocchi** la quale precisa che non è detto che chi non paga effettivamente non sia in grado di farlo.

Interviene **il Sindaco** il quale concorda con il Consigliere Cocchi evidenziando che non è da escludere che possano esserci anche questi casi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;

UDITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- l'art. 19 del D.L. 95/2012 stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientrano l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;
- la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le modalità previste dall'art. 8 del DPR 158/1999;
- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n.158/1999;

CONSIDERATO:

- che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- che tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;

TENUTO CONTO:

- che Atersir approva per ciascun Comune, il Piano finanziario al netto dell'Iva e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale per l'applicazione della Tari, ma comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 e dei costi per la costituzione di un fondo per la gestione post mortem delle discariche;
- che ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2011 l'approvazione del piano economico finanziario da parte di Atersir deve essere preceduto da un passaggio nei Consigli locali;

VISTO l'art. 1 comma 683 della legge di stabilità per il 2014 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2016, n. 304, che differisce al 31 Marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

VISTO il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

- 1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

EVIDENZIATO che il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016), così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha sospeso per gli anni 2016 e 2017 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad eccezione della Tari;

VISTA la proposta di redazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle banche dati dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, a partire dal 01.01.2017, effettua il progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato ad un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo;

TENUTO CONTO che è previsto il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti indifferenziati, che verrà ricompreso nella quota variabile e che verrà addebitato agli utenti dandone evidenza negli avvisi di pagamento; qualora gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima, l'utente pagherà comunque il numero minimo di svuotamenti, in caso contrario e cioè, qualora gli svuotamenti fossero superiori alla quota minima già pagata dall'utente nelle fatture di acconto, lo stesso pagherà ogni svuotamento aggiuntivo rispetto la quota minima e tale somma sarà conguagliata a debito nell'anno 2018;

PRECISATO che la quota variabile della tariffa di cui sopra prevede uno sconto pari al 16,00% in sede di fatturazione degli acconti 2017;

VISTO il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come da ultimo modificato con deliberazione n. 32 in data 19.12.2016;

RICHIAMATO l'art. 53 del regolamento sopracitato il quale, stabilisce il Comune può prevedere agevolazioni per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da

fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, e bambini di età inferiore a 36 mesi;

RITENUTO opportuno riconoscere le seguenti forme di agevolazioni dal meccanismo di misurazione puntuale:

- a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL);
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale;
- agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "B"), l'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 10 % della quota variabile della Tari;
- agevolazioni per il compostaggio domestico: agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Roccabianca;

RICHIAMATO l'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, come integrato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate tributarie dell'Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la circolare Mef 4033/2014 del 28/02/2014 con le indicazioni sulle modalità di invio telematico delle deliberazioni per aliquote, tariffe ed esenzioni relativamente alle entrate tributarie;

CONSIDERATO che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992;

VISTO il piano finanziario contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal gestore incaricato e approvato da ATERSIR, con deliberazioni del Consiglio Locale di Parma n. 2 del 20 marzo 2017 e del Consiglio d'Ambito n. 24 del 24 marzo 2017, acquisito in atti prot. n. 1980 del 22 marzo 2017, e concludente nell'importo complessivo di €. 385.352,36 al netto di IVA;

RILEVATO che tale piano deve essere integrato dei costi sostenuti direttamente dal Comune;

DATO ATTO che il piano finanziario complessivo per l'anno 2017 viene pertanto determinato come illustrato nel prospetto allegato "A" alla presente deliberazione;

CONSTATATO che, dagli archivi delle dichiarazioni e dei dati metrici ed anagrafici in possesso del Servizio Tributi, i valori imponibili per l'applicazione del tributo, suddivisi per le varie categorie di utenza sono i seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>N. Utenze</i>	<i>Superficie (mq)</i>
Utenza domestica 1 occupante	445	55.739
Utenza domestica 2 occupanti	374	54.259
Utenza domestica 3 occupanti	275	37.916
Utenza domestica 4 occupanti	159	21.513
Utenza domestica 5 occupanti	57	6.993
Utenza domestica 6 occupanti	20	2.440
Totale	1.330	178.860

<i>Descrizione</i>	<i>Superficie (mq)</i>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, culto	1.662
Campeggi, distributori, impianti sportivi	122
Alberghi con ristorante	224
Alberghi senza ristorante	93
Case di cura e riposo	3.730
Uffici, agenzie, studi professionali	1.419
Banche e istituti di credito	712
Abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta	2.854
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	233
Attività artigianali tipo botteghe	3.988
Carrozzerie, officine, elettrauto	596
Attività industriali con produzione	17.411
Attività artigianali con produzione	2.579
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	740
Bar, caffè, pasticcerie	821
Supermercati, panetterie, macellerie, salumerie, alimentari	760
Plurilicenze alimentari e/o miste	161
Ortofrutta, pescherie, fioristi, pizza al taglio	90
Totale	38.195

RITENUTO pertanto di approvare il piano finanziario così come sopra determinato e le conseguenti tariffe Tari per l'esercizio 2017;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore unico dei Conti;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere:

- favorevole, da parte del Responsabile del Settore Affari Economico – Finanziari e Tributari Dott.ssa Giovanna Polini, in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

CON VOTI n. 7 (sette) favorevoli, n. 2 (due) contrari (Carrara, Cocchi), n. 1 (uno) astenuto (Pelagatti), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 9 (nove) Consiglieri votanti,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE:

- il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, come illustrato nel prospetto allegato alla presente deliberazione: All.: "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- le tariffe di applicazione del tributo comunale sui rifiuti (**TARI**) per l'anno 2017 nelle seguenti misure:

<i>N. COMPONENTI NUCLEO ABITATIVO</i>	<i>TF(€/mq)</i>	<i>TV(€)</i>
1 componente	0,438170	141.41
2 componenti	0,511198	254.53
3 componenti	0,563362	254.53
4 componenti	0,605092	311.10
5 componenti	0,646823	410.08
6 o più componenti	0,678120	480.78

<i>CAT.</i>	<i>TIPO ATTIVITA'</i>	<i>TF(€/mq)</i>	<i>TV(€/mq)</i>	<i>TT(€/mq)</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,238074	1,819156	2,057230
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,373449	2,837018	3,210467
3	Stabilimenti balneari	0,294091	2,252289	2,546380
4	Esposizioni, autosaloni	0,200729	1,537620	1,738349
5	Alberghi con ristorante	0,620860	4,734138	5,354998
6	Alberghi senza ristorante	0,424799	3,244162	3,668961
7	Case di cura e riposo	0,466812	3,547355	4,014167
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,527497	4,028132	4,555630
9	Banche ed istituti di credito	0,270751	2,070373	2,341124
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,518161	3,950168	4,468329
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,709554	5,392500	6,102053
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,410794	3,118554	3,529348
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,429467	3,270150	3,699617
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,312764	2,382229	2,694993
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,508825	3,863542	4,372367
16	Ristoranti, trattorie, osterie,	2,259369	17,182366	19,441735

	pizzerie			
17	Bar, caffè, pasticceria, pub	1,699195	12,916011	14,615206
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,821589	6,250102	7,071691
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,718890	5,453138	6,172028
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,828879	21,535348	24,364227
21	Discoteche, night club	0,765571	5,825632	6,591203

2. DI QUANTIFICARE inoltre le agevolazioni di cui all'articolo 53, comma 3, del regolamento IUC, per la raccolta differenziata mediante conferimento al centro di raccolta, come illustrato nel prospetto allegato alla presente deliberazione: All.: “B” per formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI APPROVARE altresì per l'anno 2017 le seguenti forme di agevolazioni indicate in premessa:

- a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. L'agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell'agevolazione dal 1° gennaio dell'anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l'utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l'acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL);
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 36 mesi non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente deliberazione. Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell'anagrafe comunale;
- agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all'utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato “B”), l'agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta, non potrà comunque superare il 10 % della quota variabile della Tari;
- agevolazioni per il compostaggio domestico: agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata una riduzione del 5% della quota variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Roccabianca;

4. DI STABILIRE nella misura del 16% la riduzione della quota variabile per le utenze domestiche e non domestiche;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi della normativa citata in premessa inerente i termini per l'applicazione delle tariffe dei tributi comunali, le stesse hanno effetto dall'01/01/2017;

6. DI DARE ATTO che le tariffe garantiranno, per l'anno 2017, la copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario;

7. DI TRASMETTERE il provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nei termini e con le modalità ivi previste;

8. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ed attuativi della presente decisione;

9. DI DARE ATTO, inoltre, che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall'art. 49, primo comma, e 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 7 (sette) favorevoli, n. 2 (due) contrari (Carrara, Cocchi), n. 1 (uno) astenuto (Pelagatti), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 9 (nove) Consiglieri votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to DOTT. MARCO ANTONIOLI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO

.....
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo web nel sito istituzionale di questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Roccabianca, 05.05.2017

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO

.....
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000).
- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.05.2017 al 20.05.2017, senza reclami.
- E' diventata esecutiva il giorno
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3).

Roccabianca,

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO

.....
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Roccabianca,

Il Segretario Comunale

.....